



COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 73 DI DATA 02.10.2018 DEL SEGRETARIO
COMUNALE REGGENTE

OGGETTO:

Concessione orario di lavoro a tempo parziale temporaneo dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019 alla dipendente dott.ssa Elisabetta Vanzetta - responsabile della biblioteca comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

L'articolo 92 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, stabilisce che i comuni possono prevedere nei regolamenti organici la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale secondo i criteri ed i limiti indicati dai contratti collettivi di lavoro.

Gli articoli 10 e 11 dell'accordo per il rinnovo del C.C.P.L. del personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale - per il quadriennio giuridico 2006-2009 e per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 22 settembre 2008, hanno apportato sostanziali modifiche alla disciplina contrattuale in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale prevista dagli articoli 26 e 27 del contratto collettivo provinciale di lavoro, sottoscritto in data 20 ottobre 2003.

Per quanto riguarda le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, le disposizioni vigenti sono le seguenti:

- a) le Amministrazioni costituiscono o trasformano, su richiesta del dipendente, il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nel limite di quanto previsto dagli ordinamenti degli enti, con un limite minimo del 15% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno, arrotondato per eccesso all'unità superiore, secondo le tipologie indicate nel comma 7. In sede di accordo di settore tale limite può essere aumentato e possono essere definite tipologie standard di orario, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro. In tale sede le parti possono concordare clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione e della sua durata, stabilendo condizioni, modalità e limiti massimi delle variazioni nonché della misura delle relative compensazioni (articolo 26, 1° comma);
- b) fatti salvi specifici accordi decentrati a livello di ente, le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale si considerano temporanee e di durata fino a tre anni, rinnovabili, per soddisfare transitorie necessità familiari o personali dei dipendenti (articolo 26, 9° comma).

Vista la domanda presentata dalla propria dipendente dott.ssa Elisabetta Vanzetta, responsabile della biblioteca comunale, giusto Prot. nr. 6797/3.12 dd. 28.09.2018, con la quale chiede la trasformazione dell'orario settimanale a tempo pieno a un rapporto di lavoro a tempo parziale di 22 ore settimanali per la durata di un anno.

L'articolo 10, punto 4, del vigente contratto di lavoro per i dipendenti delle autonomie locali di data 22 settembre 2008, stabilisce che "Il dipendente a tempo parziale copre una frazione del posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa, che non può essere inferiore a 14 ore né superiore a 32 ore, di norma suddividendo l'orario giornaliero in modo da costituire un multiplo dell'orario settimanale, tenuto conto dell'articolazione della prestazione lavorativa su cinque o sei giorni. La somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il monte ore complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.".

L'articolo 10, punto 8, del contratto prevede poi che: "L'Amministrazione ed il dipendente possono concordare modalità di collocazione temporanea della prestazione lavorativa, che contemperino le reciproche esigenze in base alle tipologie di orario giornaliero, settimanale o annuale praticabili presso ciascuna amministrazione, tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali.".

Considerato che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di contemperare le esigenze

organizzative di servizio con le necessità esplicitate dalla dipendente concedendo la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale di 22 ore settimanali con decorrenza 1° novembre 2018 e termine il 31 ottobre 2018.

Visto l'art. 10 del C.C.P.L. quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2008-2009 di data 22 settembre 2008.

Visto il Regolamento Organico del personale dipendente del Comune di Tesero approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 28.11.2000 e ss.mm.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.

Visto il C.C.P.L. 2016-2018 del personale del Comparto Autonomie Locali.

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 20.03.2018.

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di data 26.01.1994 e da ultimo modificato ed aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 20.04.2016.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 21.12.2000 e ss.mm.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidatagli dalla Giunta comunale.

DETERMINA

1. Di concedere, per le motivazioni in premessa esposte, in via temporanea dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019, la trasformazione dell'orario di lavoro settimanale da tempo pieno a tempo parziale di 22 ore settimanali, alla dipendente dott.ssa Elisabetta Vanzetta, responsabile della biblioteca comunale, con le modalità e alle condizioni indicate nello schema di contratto individuale di lavoro allegato sub lettera A) alla presente determinazione.
2. Di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di contabilità vigente.
3. Di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dall'art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. e ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e ss.mm. decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora il presente provvedimento sia rivolto a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione,

- comunicazione individuale o diretta conoscenza;
- per motivi di legittimità ed in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
f.to dott. Marcello Lazzarin

Visto di regolarità contabile. FAVOREVOLE

Tesero, 02.10.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to rag. Marianna Vanzetta